



COMUNE DI ARVIER
COMMUNE D'ARVIER
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

ARVIER
Vallée d'Aoste

Protocollo e data indicati
nel messaggio PEC

Trasmissione a mezzo PEC

ORDINE DEGLI INGEGNERI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI
ORDINE DEI GEOLOGI
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI
LAUREATI
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA
PEC: oappc.aosta@archiworldpec.it

U
COMUNE DI ARVIER
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003635/2024 del 31/05/2024
ArchieWorld



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AGILE
ARVIER
LA CULTURA PER IL CAMBIAMENTO

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) A TITOLARITÀ DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC). MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 (M1C3) – MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.1 – “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA A – PROGETTO “AGILE ARVIER. LA CULTURA DEL CAMBIAMENTO” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENEU (CUP F87B22000380001) - AZIONE 10 – ACCESSIBLE VILLAGE (CLP REGIS 201_ARVIER_ACCESSIBLEVILLAGE) - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 36/2023, dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi al PFTE, DL, CSP e CSE. – Riscontro alla Vostra comunicazione del 22.05.2024

In risposta alla vostra comunicazione, del 22 maggio 2024, in cui si esprimevano perplessità sulla manifestazione d'interesse per l'affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria relativi all'intervento "Accessible Village" previsto dal Progetto PNRR 'Agile Arvier – La cultura del cambiamento' finanziato dall'Unione europea – NextGenEU, precisiamo quanto segue.

Preme preliminarmente evidenziare che alla presente procedura hanno partecipato numerosi iscritti agli scriventi Ordini, a dimostrazione del fatto che le scelte dell'Amministrazione non sono state in alcun modo percepite come lesive degli interessi dei professionisti.

In merito ai rilievi sollevati nella nota, si chiarisce che:



- **Riduzione delle spese e degli oneri accessori**

Nel caso di specie, come si è detto, l'affidamento del contratto avviene unicamente sulla base di criteri qualitativi ex art. 108, comma 5, D.lgs. 36/2023, al fine di valorizzare quanto più possibile le competenze tecniche e professionali degli operatori economici.

Per tale motivo, l'Amministrazione ha determinato in misura fissa il valore dell'affidamento, non prevedendo la possibilità per i partecipanti di effettuare ribassi.

Detto valore è stato calcolato ad opera della S.A. sulla scorta degli insegnamenti forniti dall'ANAC (Bando tipo n. 2/2023), nonché dalla più recente giurisprudenza (TAR Veneto, sez. III, 03.04.2024, n. 632; TAR Lazio, sez. V-ter, 30.04.2024, n. 8580), intervenuta per chiarire le modalità applicative della disciplina sull'equo compenso, contenuta nella L. 49/2023, alle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.lgs. 36/2023. Così, il prezzo è stato determinato in applicazione dei parametri di cui al D.M. 17.06.2016 per ciò che attiene al corrispettivo e quantificando nella misura percentuale del 7% le spese generali e gli oneri accessori.

- **Asserita assenza di prestazioni parziali e mancata applicazione di alcune prestazioni parziali**

Relativamente alla asserita assenza di prestazioni parziali ed alla mancata applicazione di alcune prestazioni parziali, si rileva quanto di seguito riportato:

- La prestazione QBI.02 (Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto) non è stata prevista, in quanto il Quadro Economico è stato predisposto dall'Amministrazione, mentre il calcolo sommario della spesa non è compreso, come disposto dall'art. 6 Allegato I.7 del D.Lgs. 36/23, tra i documenti del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- La prestazione QBI.03 (Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili) non è stata ricompresa, dal momento che il Piano particellare non è necessario, poiché non sono previste procedure di esproprio. Gli interventi, inoltre, non riguardano immobili e, pertanto, non è stata prevista l'attività di rilievo;
- La prestazione QBI.05 (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto) non è stata prevista, poiché il Capitolato descrittivo e prestazionale è già remunerato con la voce QBII.03, mentre lo schema di contratto sarà predisposto dall'Amministrazione per il tramite dei supporti al RUP già individuati;
- La prestazione QBI.06 (Relazione geotecnica) è già remunerata con la QBII.09, più vantaggiosa per l'operatore economico (si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 11.05.2022, ai sensi del quale, quando alcune particolari prestazioni si ripetono in maniera sostanzialmente identica nelle varie fasi progettuali, richiedendo soltanto modesti approfondimenti nelle fasi successive, la Stazione appaltante può remunerare solo il parametro "Q" più elevato, considerato che la remunerazione della medesima prestazione per ciascuna fase progettuale comporterebbe una sovrastima della parcella);
- La prestazione QBI.07 (Relazione idrologica) è già remunerata con la QBII.10, più vantaggiosa per l'operatore economico (si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 11.05.2022);
- La prestazione QBI.08 (Relazione idraulica) è già remunerata con la QBII.11, più vantaggiosa per l'operatore economico (si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 11.05.2022);



- La prestazione QBI.11 (Relazione geologica) è già remunerata con la QBII.13, più vantaggiosa per l'operatore economico (si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 11.05.2022);
- La prestazione QBII.02 (Rilievi dei manufatti) non è stata prevista, posto che gli interventi non riguardano immobili e, pertanto, non è necessaria l'attività di rilievo; si segnala che è prevista invece la prestazione QbII.07 Rilievi planoaltimetrici;
- La prestazione QBII.08 (Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto) non è stata indicata, in quanto i documenti in questione vengono predisposti dall'Amministrazione per il tramite dei supporti al RUP già individuati;
- La prestazione QBI.10 (Relazione archeologica) non è necessaria per la categoria Impianti e Arredi;
- La prestazione QBI.16 (Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza) è stata prevista, benché nella tabella del DIP non venga evidenziata con "SI";
- La prestazione QBII.07 (Rilievi planoaltimetrici) non è necessaria per la categoria Arredi, poiché presuppone opere di nuova realizzazione;
- La prestazione QBII.23 (Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC) è stata prevista, ancorché nella tabella del DIP non venga evidenziata con "SI".

Confidando di aver fornito tutti i chiarimenti richiesti, si porgono distinti saluti.

Il RUP

Dirigente della Struttura temporanea di Progetto
PNRR Agile Arvier
– Gianluca TRIPODI –